

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 13 NOVEMBRE 1974 <sup>1</sup>

Luciana Costa in Mazzier  
contro Stato Belga  
(domanda di pronunzia pregiudiziale  
proposta dal Tribunal du Travail de Liège)

Causa 39-74

M a s s i m e

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Legislazione nazionale — Assistenza sociale e previdenza sociale — Distinzione*
2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Legislazione nazionale — Minorati — Diritto al sussidio — Assistenza sociale e previdenza sociale — Disciplina comunitaria — Criteri d'applicazione*  
(Trattato CEE, art. 51; regolamento del Consiglio n. 3, art. 1, s, art. 2, n. 1, lett. b)

1. Se le norme sulla concessione di assegni ai minorati sono affini alle norme concernenti l'assistenza sociale — in particolare perchè considerano lo stato di bisogno come criterio essenziale d'applicazione e prescindono da qualsiasi riferimento a periodi di attività lavorativa d'iscrizione o di contribuzione — d'altra parte, esse possono venir assimilate alla previdenza sociale nella misura in cui, abbandonato il principio dell'apprezza-

mento discrezionale, proprio dell'assistenza, conferiscono agli interessati diritti soggettivi.

2. Una legislazione nazionale, che prevede in favore delle persone cui si riferisce il regolamento n. 3, un diritto soggettivo a riscuotere gli assegni per i minorati, rientra nell'ambito della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle sue norme di attuazione.

Nel procedimento 39-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du Travail di Liegi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra:

1 — Lingua processuale: il francese.

SIG.RA LUCIANA COSTA IN MAZZIER, residente in Flemalle-Haute,

e

STATO BELGA, nella persona del Ministro della Previdenza Sociale, Ufficio assegni per i minorati, Bruxelles,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione, A. M. Donner, R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La sig.ra Luciana Costa in Mazzier,

residente in Belgio dal luglio 1956, il 29 settembre 1971 presentava alle autorità belghe una domanda volta ad ottenere la concessione dell'assegno per minorati previsto dalla legge belga 27 giugno 1969.

In base all'accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953 «concernente i regimi di previdenza sociale per vecchiaia, invalidità e superstiti», reso esecutivo in Belgio con legge 26 marzo 1957, lo Stato

belga ha concesso il predetto assegno anche ai cittadini degli altri Stati membri che rispondano ai requisiti posti dall'art. 2 dell'accordo, secondo cui:

«i cittadini degli Stati contraenti beneficiano delle leggi e dei regolamenti di ciascun altro Stato contraente, a pari condizioni con i cittadini di quest'ultimo, purchè:

1. per le prestazioni d'invalidità previste da un regime di tipo contributivo o non contributivo, essi abbiano fissato la propria residenza nel territorio dello Stato interessato anteriormente alla prima diagnosi della malattia che ha provocato l'invalidità;

2. ....».

Con provvedimento 8 marzo 1972 l'Ufficio assegni per i minorati respingeva la domanda, in quanto la malattia all'origine dell'invalidità era stata diagnosticata per la prima volta in un'epoca nella quale la richiedente non aveva ancora stabilito in Belgio la propria residenza.

Il 13 maggio 1972 la Costa interponeva appello contro la predetta decisione dinanzi al Tribunal du Travail di Liegi. Essa sosteneva, in particolare, che l'assegno in questione costituiva un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612 (GU 19 ottobre 1968, n. L 257) e che pertanto, se non le spettava in forza dell'accordo provvisorio, le sarebbe spettato in forza del citato regolamento.

Lo Stato belga eccepiva che la fattispecie dibattuta era estranea al diritto comunitario, in quanto l'assegno per minorati costituiva una prestazione d'«assistenza sociale», accordata indipendentemente da considerazioni d'ordine professionale e quindi diversa dai «vantaggi sociali» di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68, vantaggi connessi alla prestazione ed alla retribuzione di un'attività lavorativa.

Il Tribunal du Travail di Liegi, considerato, fra l'altro:

— «che vanno in primo luogo applicati i regolamenti comunitari sostituitisi agli accordi provvisori, nella misura in cui questi ultimi non attribuiscono ai cittadini comunitari maggiori vantaggi»;

— che il suddetto principio può essere valido solo «qualora il regime degli assegni per i minorati rientri nell'ambito d'applicazione dei regolamenti»;

ha deciso, in data 29 marzo 1974, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le norme relative agli assegni per minorati (legge 27 giugno 1969) costituiscano o meno un regime di assistenza sociale, che rientri nella sfera d'applicazione, *ratione materiae*, del regolamento n. 3, art. 2, n. 3.

2. In caso negativo, se gli assegni per minorati costituiscano un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

2. Copia del provvedimento di rinvio è pervenuta in cancelleria il 5 giugno 1974.

L'attrice nella causa principale, con l'avv. Jean Jadin; lo Stato belga, nella persona del Ministro della previdenza sociale; il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, assistito dall'avv. Giorgio Zagari; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Norbert Koch, assistito dalla sig.na Marie-José Jonczy, del servizio giuridico della Commissione, hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

*Osservazioni svolte dalla sig.ra Luciana Costa*

L'attrice nella causa principale, dopo aver osservato che la *prima questione* consiste nello stabilire se le leggi belghe sugli assegni per i minorati ricadono sotto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 1408/71, la risolve in senso affermativo, facendo notare che, del resto, il n. 2 del citato articolo menziona espressamente i regimi di previdenza sociale generali e speciali, «contributivi e non contributivi».

Le legislazione in esame non è una legislazione d'assistenza sociale: essa infatti non lascia alcun margine di discrezionalità e prevede la concessione di prestazioni spettanti per legge.

Per la concessione degli assegni è irrilevante la condizione di «lavoratore» ai sensi dell'art. 1, lett. a) del regolamento n. 1408/71, posto che la nozione di «sicurezza sociale» enunciata nell'art. 4, n. 2 del predetto regolamento si applica anche a regimi come quello in esame. È altresì irrilevante l'essere, o meno, «assicurato» ai sensi del già citato art. 1, lett. a), dal momento che l'assegno viene concesso in base all'accertamento d'un determinato grado d'inabilità al lavoro.

In merito alla *seconda questione* l'attrice nella causa principale sostiene che l'espressione «vantaggi sociali», di cui all'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68, va interpretata alla luce degli obiettivi fondamentali della disciplina comunitaria. Il regime della libera circolazione dei lavoratori, regime di cui la disciplina in esame mira a garantire l'applicazione, esclude necessariamente che il mutamento del luogo di lavoro possa privare il lavoratore e la sua famiglia d'un vantaggio sociale quale l'assegno per i minorati.

La citata espressione va perciò intesa in senso ampio: essa non si riferisce solamente ai vantaggi connessi ad un'attività lavorativa retribuita, ma a tutti i vantaggi di qualsiasi natura. L'assegno belga in favore dei minorati può quindi venir ritenuto un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, e ciò anche nel caso in cui per «vantaggio sociale» s'intenda solo un vantaggio collegato all'esercizio di un'attività lavorativa. Esso infatti viene concesso a persone indigenti e varia in funzione del grado d'inabilità al lavoro del beneficiario.

L'attrice nella causa principale propone di risolvere le due questioni come segue:

«L'assegno belga in favore dei minorati può venir considerato come una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella misura in cui i beneficiari siano «lavoratori» nell'accezione di cui all'art. 1, lett. a) di detto regolamento o familiari di lavoratori.

Esso costituisce un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.»

*Osservazioni dello Stato belga*

Lo Stato belga osserva, preliminarmente, che l'interpretazione fornita dalla Corte deve essere necessaria al giudice nazionale per la soluzione della controversia. Nella fattispecie l'interessata ha dichiarato d'essere casalinga. Per di più, dal fascicolo processuale non risulta ch'essa abbia mai esercitato un'attività lavorativa. Di conseguenza, l'interpretazione che la Corte fornirà dei regolamenti n. 3 e n. 1612/68 non potrà in alcun modo influire sull'eventuale concessione dei benefici contemplati dalla legge belga 27 giugno 1969.

Circa la *prima questione* lo Stato belga rileva che, in forza del proprio art. 2, il regolamento n. 3 abbraccia i nove settori della previdenza sociale indicati nella convenzione n. 102 sulla normativa minima dell'OIL.

Mancando nell'art. 1 del regolamento n. 3 una definizione dei predetti settori, per stabilire se un regime d'assegno per minorati rientri in uno di essi occorre rifarsi alla citata convenzione, cui il regolamento n. 3 non reca alcun pregiudizio. Le condizioni e le modalità di concessione dell'assegno ordinario per minorati, in particolare l'art. 5, nn. 1 e 2, della legge 27 giugno 1969, rendono possibile unicamente un accostamento alle prestazioni d'invalidità previste dall'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3. Il problema consiste quindi nello stabilire se un assegno corrisposto in forza dell'art. 4 della legge belga 27 giugno 1969 costituisca una prestazione d'invalidità ai sensi del citato art. 2, n. 1, lett. b).

Secondo l'art. 54 della convenzione n. 102 le prestazioni d'invalidità sopprimono «all'inabilità ad esercitare un'attività lavorativa d'un certo grado, quando appare probabile che la predetta inabilità sarà permanente o quando essa persiste dopo la cessazione dell'indennità di malattia». Si tratta cioè soltanto dell'inabilità a svolgere un'attività lavorativa; tutte le altre forme d'invalidità sono escluse dal campo d'applicazione della convenzione — ivi compresa la minorazione consistente in una diminuzione di forza o di efficienza fisica misurata con riferimento alle condizioni d'una persona normale, provvista di tutti i propri organi ed in buona salute, che è precisamente il tipo d'invalidità contemplato dalla legge belga 27 giugno 1969. Di conseguenza, l'assegno ordinario per i minorati potrebbe costituire una prestazione d'invalidità ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3 soltanto se rispondesse ai due citati requisiti posti dall'art. 54 della convenzione n. 102, vale a dire se implicasse uno stato di incapacità permanente ed un collegamento fra il minor guadagno e l'ammontare della prestazione.

Un simile collegamento non è presente nel caso di specie. In effetti risulta dalla tabella medica di riferimento prevista dalla legislazione sugli assegni per i minorati (cfr. Decreto ministeriale 19

marzo 1959, *Moniteur Belge* 21 aprile 1959) che le percentuali di invalidità in base alle quali si determina il grado d'inabilità al lavoro degli interessati sono state calcolate dal servizio medico-sociale del Ministero della previdenza sociale senza prendere per base alcuna professione determinata. La tabella di riferimento è stata elaborata forfettariamente, senza alcuna considerazione d'ordine professionale o sociale.

Diversamente dalle prestazioni d'invalidità, l'assegno per i minorati non è quindi un introito sostitutivo destinato a compensare la minor capacità di guadagno dell'interessato; esso può venir concesso anche a persone che non abbiano mai svolto un'attività lavorativa. Inoltre, per i lavoratori invalidi l'introito sostitutivo è costituito dalle indennità d'inabilità al lavoro eventualmente convertite in indennità d'invalidità. L'assegno per i minorati è concesso in presenza d'una percentuale d'invalidità diversa da quella che richiede la legislazione in materia d'invalidità; esso non può pertanto rappresentare una prestazione accessoria d'invalidità.

In merito alla *seconda questione* lo Stato belga ritiene che, in base al primo considerando del regolamento n. 1612/68, debbano intendersi per «vantaggi sociali» nel senso dell'art. 7, n. 2, di tale regolamento quelli connessi ad un rapporto di lavoro. Come risulta dalle osservazioni sopra svolte, le prestazioni controverse non hanno alcun collegamento con un rapporto di lavoro. Inoltre, il citato art. 7 non può venir applicato se non a beneficio d'una persona avente la qualità di lavoratore (cfr. sentenza 76/72, punto 9 della motivazione).

Lo Stato belga conclude pertanto:

- «1. che l'interpretazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3 e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 non appare necessaria per la definizione della controversia pendente dinanzi al Tribunal du Travail di Liegi;
2. che, a prescindere da ciò, entrambe le questioni vanno risolte in senso negativo.»

*Osservazioni del Governo italiano*

Circa la *prima questione* il Governo italiano si richiama alla giurisprudenza della Corte ed in particolare alla sentenza 28 maggio 1974 (causa 187-73, Callemeyn). I principi enunciati dalla Corte in tale occasione permettono infatti di entrare senz'altro nel merito e di risolvere la prima questione nel senso indicato dall'attrice nella causa principale. Per non appesantire inutilmente le proprie osservazioni, il Governo italiano si limita a richiamare gli argomenti già svolti in occasione del procedimento testé citato.

Per quanto riguarda la *seconda questione* il Governo italiano ritiene che la soluzione positiva del secondo quesito non sia condizionata alla soluzione negativa del primo, in quanto il regime degli assegni per i minorati, mentre ha natura previdenziale, costituisce contemporaneamente un vantaggio sociale ai sensi della citata norma del regolamento n. 1612/68. Sul piano logico, i due concetti di previdenza sociale e di assistenza sociale non appaiono rigidamente contrapposti e autoescludentisi, ma si possono configurare meglio in un rapporto complementare. La diversità fra i due regimi non si misura tanto dal diverso oggetto e dalla diversa natura dei vantaggi attribuiti ai lavoratori, quanto dal diverso grado di consistenza giuridica che viene attribuito alla pretesa del lavoratore di conseguire quei vantaggi. Ove tale pretesa si configuri come diritto soggettivo si è senz'altro in presenza d'un provvedimento di previdenza sociale; ove la pretesa sia invece soggetta ad una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, si può parlare di mera assistenza sociale nel senso di cui al citato art. 2, n. 3, del regolamento n. 3. Risulta quindi chiaro che anche una prestazione di carattere previdenziale ai sensi del regolamento n. 3 può costituire un «vantaggio sociale» ai fini dell'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Ciò premesso, il Governo italiano rileva che nel caso di specie non sembrano poter sussistere

dubbi circa il carattere di «vantaggio sociale» degli assegni concessi da una legge nazionale alle persone minorate. Né si può obiettare che i predetti sussidi sono contemplati da norme di carattere generale, che prescindono dall'esistenza d'un rapporto di lavoro, essendo evidente che se ai lavoratori migranti si dovessero applicare le sole disposizioni nazionali concernenti *espressamente* i lavoratori, sarebbe agevole eludere le norme comunitarie, generalizzando in favore di tutti i cittadini, ad esempio, un regime di previdenza sociale. Ai fini in esame deve considerarsi sufficiente, invece, che delle norme nazionali possano usufruire (anche) i lavoratori nazionali; il divieto di discriminazione enunciato nell'art. 7 del trattato CEE implica che delle stesse norme possano usufruire anche i cittadini degli altri Stati membri che forniscano o abbiano fornito prestazioni di lavoro nello Stato interessato.

*Osservazioni della Commissione delle CC.EE.*

Secondo la Commissione delle CC.EE. le questioni sono state formulate dal giudice a quo in modo alquanto confuso. Infatti, se si considera che l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3 esclude dal proprio ambito d'applicazione l'«assistenza sociale» e che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 diviene rilevante solo qualora s'accerti che non si tratta d'una prestazione di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 3, la seconda questione può porsi soltanto nel caso in cui la prima venga risolta in senso affermativo, cioè nel senso che la legislazione in esame costituisce effettivamente un regime d'assistenza sociale. Tuttavia dal provvedimento di rinvio preso nel suo complesso si può ricavare la questione che il Tribunal du Travail di Liegi intendeva proporre; esso voleva sapere se gli assegni per i minorati previsti dalla legge belga 27 giugno 1969 ricadano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 e, in caso di risposta negativa, se essi costituiscano allora un «van-

taggio sociale», ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. D'altro lato, risulta che l'interessata è moglie d'un lavoratore dipendente belga impiegato in Belgio e ch'essa non è, né è mai stata, lavoratrice dipendente o assimilata. Nel provvedimento di rinvio viene perciò implicitamente formulata un'ulteriore questione: se la condizione di nazionalità richiesta per la concessione dell'assegno ai minorati venga privata di rilevanza nei confronti dei familiari d'un lavoratore dipendente o assimilato in forza del regolamento n. 3 oppure del regolamento n. 1612/68.

In conformità al principio enunciato dalla Corte secondo cui un eccessivo formalismo in questo settore sarebbe incompatibile con la natura e gli scopi dell'art. 177 del trattato CEE, le questioni in esame possono venir formulate più esattamente come segue:

- a) Se gli assegni per i minorati previsti da una legislazione nazionale rientrino fra le prestazioni menzionate nell'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3,
- b) oppure costituiscano un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
- c) Se il requisito della nazionalità dal quale viene fatta dipendere la concessione degli assegni venga reso irrilevante, nei confronti dei familiari d'un lavoratore dipendente, dal regolamento n. 3 o dal regolamento n. 1612/68.

Per quanto concerne *la prima questione*, il rilievo che la legge 27 giugno 1969 non figura nell'allegato B del regolamento n. 3 non permette di per sé d'affermare che tale legge è esclusa dalla sfera d'applicazione del citato regolamento. Il problema va quindi risolto accertando la natura delle prestazioni contemplate dalla legge in esame alla luce dei criteri che determinano la sfera d'applicazione del regolamento n. 3. È bensì vero che la Corte non può, nell'ambito d'un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 177

del trattato, interpretare la legge belga; essa può tuttavia fornire al giudice nazionale dati interpretativi desunti dal diritto comunitario che potranno essergli utili nell'applicazione di tale legge.

Le condizioni e le modalità di concessione dell'assegno ai minorati, contenute nella legge belga 27 giugno 1969, la giurisprudenza della Corte in materia e la struttura del regolamento n. 1408/71 consentono d'affermare che le prestazioni cui fa riferimento l'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3 comprendono quelle previste da norme interne in materia di sussidi ai minorati, nella misura in cui tali norme riguardano lavoratori dipendenti o assimilati, cui attribuiscono un diritto soggettivo alla riscossione del sussidio. Di conseguenza, se la sig.ra Costa fosse una lavoratrice dipendente o assimilata ai sensi del regolamento n. 3, sarebbe molto difficile opporre il requisito della nazionalità ed applicarle l'accordo provvisorio «mentre il regolamento è per l'interessato più vantaggioso dell'accordo».

*La seconda questione* diventa, a parere della Commissione, priva d'oggetto nel caso in cui l'interessato sia un lavoratore dipendente o assimilato ai sensi del regolamento n. 3 e gli assegni in esame rappresentino pertanto una prestazione di previdenza sociale.

Circa *la terza questione*, considerato che il fascicolo processuale non fornisce elementi sicuri sulla posizione della sig.ra Costa, si può prospettare l'ipotesi che l'interessata non sia essa stessa una lavoratrice, ma semplicemente la moglie d'un lavoratore dipendente occupato in Belgio. In tal caso, occorre allora accertare se, nella propria qualità di familiare d'un lavoratore, l'interessata possa fruire, in forza del regolamento n. 3 o del regolamento n. 1612/68, degli assegni per minorati istituiti con la legge belga 27 giugno 1969.

a) *Per quanto concerne il regolamento n. 3*, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte, dalla quale risulta che gli assegni per minorati previ-

sti dalla legislazione belga ricadono sotto l'art. 4, n. 1, lett. b) del regolamento n. 1408/71, nella misura in cui le relative norme nazionali interessano i «lavoratori» di cui all'art. 1, lett. a), del citato regolamento. Un principio analogo in tema di sfera d'applicazione del regolamento n. 3 è infatti già stato enunciato dalla Corte in relazione al «reddito garantito». La definizione di «lavoratore subordinato o assimilato» che manca nel regolamento n. 3, si ritrova invece nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e precisamente al punto II che fa riferimento a regimi come quello istituito dalla legge belga sui minorati, cioè a «regimi di previdenza sociale applicabili a tutti i residenti.» La suddetta norma definisce infatti lavoratore subordinato qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria nell'ambito d'un simile regime, che sia assicurata «contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati». I familiari che non siano essi stessi lavoratori non sono assicurati nell'ambito dei suddetti regimi, bensì beneficiano esclusivamente dei diritti sorti nei loro confronti dall'assicurazione facente capo al lavoratore. Donde il risultato che la sig.ra Costa, non essendo lei stessa lavoratrice subordinata o assimilata, secondo la disposizione ora ricordata, non può richiedere l'applicazione del suddetto regolamento né, in particolare, pretendere la parità di trattamento in esso prevista.

D'altra parte, supponendo che la qualità di «lavoratore subordinato o assimilato» non sia necessaria per estendere l'ambito d'applicazione del regolamento n. 3 a regimi come quello in esame, occorrerebbe poi determinare i diritti attribuiti ai familiari dalle norme comunitarie. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3, gli «aventi diritto» del lavoratore, ai quali fa riferimento l'art. 51 del trattato CEE, sono precisamente i «familiari» ed i «superstiti», termini le cui definizioni sono fornite dall'art. 1, lett. n) ed o) del

medesimo regolamento. Da tali definizioni si ricava che il diritto comunitario non si applica ai familiari del lavoratore se non nella misura in cui la loro qualità sia per essi fonte di diritti ai sensi della legislazione d'uno Stato membro, vale a dire nella misura in cui detta legislazione attribuisca loro diritti derivanti dall'assicurazione del lavoratore.

Di conseguenza, il regolamento n. 3 non permette di garantire la parità di trattamento ai familiari d'un lavoratore occupato in uno Stato membro di fronte alla legge di tale Stato, quando il diritto agli assegni per minorati, subordinato al requisito della nazionalità, venga fatto dipendere dalla residenza nel territorio dello Stato e non già dall'assicurazione del lavoratore.

b) *Per quanto riguarda il regolamento n. 1612/68*, la Commissione ricorda ch'esso si riferisce espressamente ai lavoratori cittadini d'uno Stato membro che cercano od occupano un impiego in un altro Stato membro. Del pari, in relazione ai familiari del lavoratore, l'art. 10 di detto regolamento precisa che si tratta del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti d'un «lavoratore cittadino d'uno Stato membro impiegato sul territorio di un altro Stato membro...». Quindi, nell'ipotesi in cui la sig.ra Costa sia la moglie d'un lavoratore belga occupato in Belgio, il regolamento n. 1612/68 non può venir applicato nei suoi confronti.

Detto regolamento non può venir applicato nella fattispecie anche per un'altra ragione, e cioè per il fatto che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i «vantaggi sociali» di cui all'art. 7 sono quelli connessi al rapporto di lavoro e previsti a beneficio del lavoratore stesso, non già i vantaggi destinati ai suoi familiari. I soli diritti spettanti al coniuge d'un lavoratore sono quelli contemplati negli artt. 10 e 11 del regolamento che, con l'art. 12, trattano precisamente «della famiglia del lavoratore».



Per concludere la Commissione propone di risolvere le tre questioni come segue:

1. Nelle prestazioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 3 rientrano anche gli assegni per i minorati previsti dalle norme nazionali, nella misura in cui queste ultime riguardano lavoratori subordinati o assimilati ai sensi del predetto regolamento, attribuendo loro un diritto soggettivo alla corresponsione degli assegni.
2. Di conseguenza, il regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, è privo di rilievo per la fattispecie in esame.
3. Né il regolamento del Consiglio n. 3, né il regolamento del Consiglio n. 1612/68, permettono di garantire parità di trattamento ai familiari d'un lavoratore occupato in uno Stato

membro di fronte ad una legislazione interna che subordini il diritto all'assegno per i minorati ad un requisito di nazionalità, quando il predetto diritto nasca non già dall'assicurazione del lavoratore o dal suo rapporto di lavoro, bensì dalla residenza del beneficiario nel territorio dello Stato membro interessato.

### III — Fase orale

L'attrice nella causa principale, lo Stato belga, rappresentato dall'avv. Jacques Bovy, e la Commissione delle Comunità europee sono stati sentiti all'udienza del 1° ottobre 1974, senza che nella discussione orale emergessero nuovi elementi di giudizio.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 22 ottobre 1974.

## In diritto

- 1 Con sentenza 29 marzo 1974, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 1974, il Tribunal du Travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione d'alcune norme del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alle previdenza sociale dei lavoratori migranti, e del regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
- 2 Le questioni sono state sollevate nel corso d'un procedimento instaurato da una cittadina italiana, sposata con un belga e residente in Belgio dal luglio 1956, contro lo Stato belga che le aveva negato l'assegno per i minorati, previsto dalla legge 27 giugno 1969. Il rifiuto era stato motivato con l'affermazione che l'interessata non possedeva i requisiti contemplati dall'art. 2 dell'accordo provvisorio europeo 11 novembre 1953, unico testo normativo cui essa, nella propria qualità di straniera, avrebbe potuto richiamarsi per pretendere parità di trattamento con i cittadini belgi.

- 3 Con la prima questione si chiede «se le norme relative agli assegni per i minorati (legge 27 giugno 1969) costituiscano o meno un regime d'assistenza sociale, che rientri nella sfera d'applicazione, «ratione materiae», del regolamento n. 3, art. 2, n. 3».
- 4 Secondo quanto stabilito dal suo art. 1, lettera b), il regolamento n. 3 si applica a tutte le legislazioni degli Stati membri che concernono «i regimi e i rami della sicurezza sociale» previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 del regolamento medesimo.
- 5 Esso non è invece applicabile, come risulta dal suo art. 2, n. 3, alla «assistenza sociale e sanitaria».
- 6 Benchè per applicare il suddetto regolamento sia quindi necessario distinguere fra regimi di previdenza e, rispettivamente, d'assistenza sociale, non si può del tutto escludere che, in relazione alle cerchia dei suoi destinatari, ai suoi scopi ed alle sue modalità d'applicazione, un regime presenti talora aspetti sia dell'una, sia dell'altra categoria, rendendo così impossibile qualsiasi classificazione generale.
- 7 Se, in base a talune loro caratteristiche, le norme sulla concessione di assegni ai minorati sono affini alle norme concernenti l'assistenza sociale (in particolare perchè considerano lo stato di bisogno come criterio essenziale d'applicazione e prescindono da qualsiasi riferimento a periodi d'attività lavorativa, d'iscrizione o di contribuzione), d'altra parte, esse possono venir assimilate alla previdenza sociale nella misura in cui, abbandonato il principio dell'apprezzamento discrezionale, proprio dell'assistenza, conferiscono agli interessati diritti soggettivi.
- 8 Data l'ampiezza della cerchia dei destinatari, tali norme assolvono in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza ai minorati che non beneficiano d'alcun sistema di previdenza sociale, sia un reddito complementare agli assicurati della previdenza sociale colpiti da incapacità lavorativa permanente.

- 9 Come s'evince dal suo art. 2, n. 1, lettera b), il regolamento n. 3 s'applica a tutte «le prestazioni per invalidità, comprese quelle destinate a conservare o migliorare le capacità di guadagno».
- 10 L'art. 1, lettera s), del citato regolamento fornisce del termine «prestazione» la definizione più ampia, che ingloba tutte le prestazioni «ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, assegni di rivalutazione o assegni supplementari».
- 11 Di conseguenza, una norma interna che attribuisca un diritto soggettivo alla riscossione d'un assegno per minorati rientra, per quanto concerne le persone cui si riferisce il regolamento n. 3, nel campo della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle norme comunitarie adottate in esecuzione del medesimo.
- 12 Con la seconda questione si chiede, in caso di soluzione negativa della prima, se gli assegni per i minorati costituiscano un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
- 13 Dal provvedimento di rinvio risulta che tale questione avrebbe assunto rilievo solo nel caso in cui la Corte avesse statuito che l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3 non si applica alle norme in esame.
- 14 Nella fattispecie è stato deciso altrimenti e la seconda questione viene pertanto a cadere.

### Sulle spese

- 15/16 Le spese sostenute dallo Stato belga, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte con sentenza 29 marzo 1974 dal Tribunal du Travail di Liegi, afferma per diritto:

**Una legislazione nazionale, che preveda in favore delle persone cui si riferisce il regolamento n. 3 un diritto soggettivo a riscuotere gli assegni per i minorati, rientra nell'ambito della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle sue norme di attuazione.**

	Lecourt	Ó Dálaigh	Mackenzie Stuart
Donner	Monaco	Mertens de Wilmars	Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 novembre 1974.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente  
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL  
DEL 22 OTTOBRE 1974 <sup>1</sup>

*Signor Presidente,  
Signori Giudici,*

La Mazzier, attrice nel procedimento di merito, è nata nel 1935 ed è italiana. Nel luglio 1956 trasferiva la propria residenza in Belgio, ove si sposava con un belga, colà residente ed occupato. A quanto mi consta, la Mazzier non ha mai svolto attività remunerata, né in Italia,

né in Belgio, quindi non può essere considerata che casalinga.

Nella presente causa essa ha impugnato il rifiuto oppostole ad una richiesta di sussidio per minorati, istituito dalla legge belga 27 giugno 1969, presentata dall'interessata nel settembre 1971.

Poichè già in altre occasioni ci siamo occupati di detta legge, mi limiterò a sot-

<sup>1</sup> — Traduzione dal tedesco.